

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE DI SERVIZI” AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGGIOVIA MC03PT “LE REGINE” CON LE RELATIVE AREE SCIABILI POSTA IN COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020

Sommario:

Art. 1 – Oggetto del contratto.....	2
Art. 2 – Qualificazione giuridica delle aree oggetto di concessione.....	2
Art. 3 – Seggiovia “Le Regine”.....	2
Art. 4 – Pista di sci da discesa “Chierroni”	2
Art. 5 – Impianto di innevamento	2
Art. 6 – Immobili di servizio agli impianti	3
Art. 7 – Obblighi a carico del Concessionario	3
Art. 8 – Oneri a carico dell’Ente Concedente.....	6
Art. 9 – Definizione degli interventi di Manutenzione Ordinaria	6
Art. 10 – Qualificazione del personale	6
Art. 11 – Responsabilità e Assicurazioni	7
Art. 12 – Tipologia del contratto	7
Art. 13 – Durata del contratto.....	7
Art. 14 – Consegna dei beni	7
Art. 15 – Messa a disposizione dell’impianto	7
Art. 16 – Valore della concessione	8
Art. 17 – Canone concessorio	8
Art. 18 – Cauzione definitiva	8
Art. 19 – Risoluzione anticipata del contratto	8
Art. 20 – Decadenza della concessione	8
Art. 21 – Cessione di contratto	8
Art. 22 – Spese di contratto	9
Art. 23 – Controversie	9

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Abetone Cutigliano (denominato “Ente Concedente”) intende affidare ad un soggetto privato di idonee capacità (denominato “concessionario”) la gestione dell’area sciistica in zona Le Regine - Sellaia costituita dalla seggiovia “Le Regine”, dalla pista di sci da discesa “Chierroni” con il relativo impianto di innevamento, dagli immobili di servizio con le loro pertinenze, nonché delle attrezzature in dotazione, al fine di organizzare e svolgere le attività sciistiche invernali.

Con il contratto sono affidati al concessionario ogni attività e servizio compresi la custodia e la manutenzione ordinaria nonché le spese necessarie al miglior funzionamento degli impianti sciistici in oggetto,

Sarà inoltre onere del concessionario provvedere alla pannellatura dell’immobile posto in fregio alla SS12 quali locali annessi alla stazione di valle al fine di un recupero estetico di detto immobile e per evitare l’introduzione di estranei nel fabbricato, mediante la messa in opera di opportune pannellature, tensostrutture pubblicitarie o quant’altro ritenuto idoneo allo scopo e accettato dall’Amministrazione comunale.

Art. 2 – Qualificazione giuridica delle aree oggetto di concessione

Gli impianti seggioviario, di innevamento e le strutture oggetto di affidamento insistono su aree di proprietà dell’Agenzia del Demanio e della Regione Toscana che, dalla stazione di valle fino circa all’altezza del sostegno n. 7 della seggiovia sono Biodiversità di Pistoia”, mentre più su fino alla stazione di monte sono di competenza della “Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese Settore Forestazione e gestione PAFR”.

Il Comune di Abetone manterrà il possesso delle concessioni per l’utilizzo delle suddette aree, rilasciate dagli enti competenti.

Art. 3 – Seggiovia “Le Regine”

Di seguito si riportano le caratteristiche principali della seggiovia MC03PT “Le Regine”, oggetto dell’affidamento.

Il progetto con i particolari tecnici e costruttivi ed il relativo regolamento di esercizio sono conservati presso l’impianto.

Si tratta di un impianto funiviario monofune ad ammortamento automatico a movimento unidirezionale continuo, con seggiole quadriposto dotate di cupole a chiusura ed apertura automatica.

L’impianto è stato costruito dalla ditta Leitner S.p.A., e sottoposto alla visita di primo collaudo in data 20 dicembre 2004. L’ultima revisione speciale è stata conclusa nell’autunno 2014. La prossima scadenza per revisione quinquennale ricorre al 20 dicembre 2019.

Dati tecnici:

Stazione motrice	a monte	quota: 1707,60 m
Stazione rinvio tenditrice	a valle	quota: 1286,40 m
Lunghezza sviluppata:	1819,42 m	
Dislivello:	421,20 m	
Numero dei sostegni:	19	
Intervia in linea:	5,30 m	
Numero dei rulli di linea	152 + 152	
Diametro dei rulli	460 mm	
Numero di seggiole	117	
Velocità di esercizio	5 m/s	
Portata	max2200 p/h	
Diametro fune portante traente	42 mm	
Potenza motori elettrici principali	2 x 290 kW	
Tenditore idraulico	28000 daN	
Segnali di linea	cavo interrato	
Azionamento principale	elettrico in c.c.	
Azionamento di riserva	con gruppo elettrogeno	
Azionamento di recupero	idraulico con motore termico	

Art. 4 – Pista di sci da discesa “Chierroni”

La pista di sci da discesa “Chierroni” si sviluppa tra le due stazioni della seggiovia “Le Regine” per una lunghezza di circa 2.500 m ed un dislivello di 421 m.

Art. 5 – Impianto di innevamento

La parte inferiore della pista da discesa “Chierroni” è servita da un impianto di innevamento semiautomatico a bassa pressione che è costituito da:

- un bacino idrico denominato Lago Baccioli con capacità di circa 4000 mc da cui viene prelevata l’acqua;
- una stazione di pompaggio primaria posizionata presso il Lago Baccioli;
- una stazione di pompaggio posizionata a bordo pista in zona Belvedere;
- la rete di distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica con punti di allaccio posizionati a bordo pista per l’attacco dei generatori di neve;

Art. 6 – Immobili di servizio agli impianti

Sono funzionalmente annessi alla seggiovia i seguenti locali:

- la cabina di comando alla stazione di monte, prefabbricata in legno;
- locale contenente i quadri elettrici dell’azionamento, seminterrato alla stazione di monte;
- locale cabina di trasformazione lato utente, seminterrato alla stazione di monte;
- locale gruppo elettrogeno, seminterrato alla stazione di monte;
- la cabina di comando alla stazione di valle;
- locale spogliatoio ed annesso wc alla stazione di valle;
- locale gruppo elettrogeno alla stazione di valle;
- locale magazzino veicoli, seminterrato alla stazione di valle;
- locale ricovero battipista, seminterrato alla stazione di valle;
- locale biglietteria, prefabbricato alla stazione di valle.

Sono funzionalmente annessi all’impianto di innevamento i seguenti locali:

- sala pompe presso il lago Baccioli;
- sala pompe a bordo pista in zona Belvedere;
- locale cabina elettrica lato utente, presso la pista in zona Belvedere;

Art. 7 – Obblighi a carico del Concessionario

1. Il concessionario assume la qualifica di “Azienda Esercente” della seggiovia in oggetto, secondo le leggi vigenti con tutti gli obblighi derivanti. Egli dovrà, per l’intera manutenzione della seggiovia, garantendone la perfetta funzionalità e sicurezza, restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni recati all’impianto funiviario ed a terzi sia per l’imperfetta esecuzione del servizio, sia per l’incuria o per la omessa o inidonea gestione delle misure di sicurezza. Tali attività dovranno essere eseguite attenendosi rigorosamente a quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali di settore attinenti al trasporto pubblico con impianti funicolari aerei ed a quanto disposto dal presente Capitolato e dal Regolamento di Esercizio della seggiovia.
2. Il concessionario dovrà, per l’intera durata del contratto, provvedere alla preparazione, battitura, manutenzione e gestione della pista da sci Chierroni servita dalla seggiovia in oggetto, compreso la riattivazione, gestione e manutenzione del relativo impianto di innevamento programmato, garantendone la perfetta funzionalità e sicurezza, restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni recati all’impianto di innevamento ed a terzi sia per l’imperfetta esecuzione del servizio, sia per l’incuria o per la omessa o inidonea gestione delle misure di sicurezza. Tali attività dovranno essere eseguite attenendosi rigorosamente a quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali di settore attinenti alla gestione delle piste di sci ed a quanto disposto dal presente Capitolato.
3. Il concessionario dovrà dotarsi di tutto il personale necessario per lo svolgimento delle attività di gestione e di manutenzione della seggiovia, della pista da discesa e dell’innnevamento, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza funiviaria ed antinfortunistica e di quanto indicato nell’art. 11 del presente Capitolato. Tutto il personale dovrà essere inquadrato con un regolare contratto di lavoro e con copertura assicurativa in atto.
4. Il concessionario dovrà rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i., nonché della regolare corresponsione degli stipendi o salari e

conseguenti contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo.

5. Il concessionario dovrà provvedere alla custodia ed alla conservazione della proprietà affidatagli impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti ed agli impianti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie.
Dovrà essere denunciato al Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento delle strutture affidate e delle attrezzature, con lo specifico obbligo di segnalare guasti od anomalie per potervi intervenire.
6. Il concessionario dovrà dotarsi delle ulteriori attrezzature di lavoro per il corretto svolgimento delle attività previste dal Capitolato, qualora quelle ricevute in consegna non siano ritenute sufficienti. Tali ulteriori attrezzature dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche e di settore.
7. Il concessionario dovrà consentire l'accesso ed il controllo degli impianti e delle strutture da parte dei rappresentanti dell'Ente Concedente in qualsiasi momento, a semplice richiesta dello stesso.
8. Il concessionario si dovrà assumere, in modo esclusivo, diretto e totale ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione dell'impianto e delle relative aree sciabili e del servizio nel suo complesso.
9. Alla scadenza della gestione, il concessionario dovrà restituire gli impianti, le strutture e quant'altro concesso in gestione nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Ente Concedente ed il normale logorio d'uso. Il concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture e attrezzature per propria responsabilità diretta o a causa di incauto utilizzo delle stesse da parte degli utenti.

Gestione dell'esercizio

Il concessionario dovrà:

10. garantire l'apertura al pubblico ed il buon funzionamento della seggiovia per tutta la durata della stagione sciistica invernale quando l'innnevamento è sufficiente alla praticabilità della pista da discesa, salvo il verificarsi di un qualche motivato impedimento che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto oppure degli addetti all'impianto (ad es. vento forte, temporali, instabilità del manto nevoso, ecc.) che deve essere rilevato e stabilito dal Capo Servizio e/o dal Direttore di Esercizio così come riportato nel Regolamento di Esercizio della seggiovia.
11. Mantenere trasferimento, nel periodo delle festività natalizie dal 24 dicembre al 06 gennaio, indipendentemente dalle condizioni di innnevamento.
12. Provvedere alla battitura e manutenzione della pista di sci da discesa servita dalla seggiovia, assicurando, sotto la propria esclusiva responsabilità, la percorribilità e sicurezza degli sciatori anche con la posa ed il mantenimento in opera delle protezioni, delle reti di sicurezza e della segnaletica. La valutazione del permanere delle condizioni di sicurezza resta nella discrezionalità del Direttore di Stazione.
13. Impegnarsi ad innevare artificialmente la pista da discesa ogni qualvolta vi siano le condizioni microclimatiche favorevoli alla produzione della neve, salvo giustificato motivo in accordo con il Direttore di Stazione.
14. Provvedere a propria cura e spese all'apertura ed alla chiusura degli impianti e delle loro pertinenze, alla pulizia ed alla spalatura delle aree esterne aperte al pubblico e degli accessi per gli utenti alla seggiovia.
15. Provvedere a propria cura e spese alla pulizia generale degli impianti, di tutte le attrezzature, dei locali e delle aree interne ed esterne di pertinenza.
16. Durante il periodo di funzionamento della seggiovia, assicurare la pronta disponibilità delle squadre di soccorso necessarie per l'evacuazione in caso di fermo impianto, con le modalità previste dal Piano di Soccorso della seggiovia.
17. Intervenire attivamente con il proprio personale nel recupero dei viaggiatori in caso di esigenza di evacuazione della seggiovia.
18. Garantire che le attrezzature per il soccorso in linea previste dal piano di soccorso della seggiovia siano sempre tutte disponibili, in perfetta efficienza e pronte all'utilizzo.

19. Assicurare una adeguata organizzazione di primo soccorso e recupero degli infortunati sulle piste di sci dotandosi di personale abilitato e formato, del materiale e dei dispositivi medici necessari.
20. Posizionare e mantenere efficienti i dispositivi di sicurezza regolamentari (reti, materassi, segnaletica, ecc.) lungo la pista di sci di discesa in modo da garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
21. Provvedere a propria cura e spese alla stampa dei biglietti, e trovare un accordo con i Gestori degli altri impianti di risalita aderenti al consorzio Multipass Abetone in ordine al rilascio di un biglietto unico nell'ambito del comprensorio sciistico dell'Abetone.
22. Garantire il servizio di biglietteria pubblica per gli utenti dell'impianto seggioviario.

Manutenzione

Il concessionario dovrà a propria cura e spese:

23. attuare tutte le operazioni di manutenzione finalizzate alla riattivazione e messa in esercizio della seggiovia, dell'impianto di innevamento e delle infrastrutture collegate, e necessarie a garantirne la funzionalità e sicurezza. In particolare sulla seggiovia dovranno essere eseguiti tutti gli interventi richiesti dal Direttore di Esercizio e/o dall'USTIF di Firenze.
24. durante l'esercizio provvedere alla regolare e corretta manutenzione della seggiovia, dell'impianto di innevamento compreso il lago Baccioli, dei locali interni ed esterni annessi, della pista di sci e di tutte le attrezzature assegnate, al fine di mantenere l'efficienza ed il buono stato di conservazione dei beni ingestione. Gli interventi di manutenzione dovranno venire eseguiti alle scadenze e secondo le procedure indicate nei manuali di manutenzione e le regole di buona tecnica. Qualora necessario, per la particolarità delle apparecchiature, l'intervento dovrà essere affidato a ditte specializzate del settore.
25. Garantire la manodopera di assistenza necessaria per i collaudi e le verifiche e prove periodiche della seggiovia, a carico ed a vuoto, ordinarie e straordinarie, previste dal regolamento di esercizio, dalla normativa funiviaria, o su esplicita richiesta dell'USTIF o del Direttore di Esercizio.
26. Provvedere al controllo periodico dell'integrità della fune portante traente, da eseguire anche con esami interni magnetointuttivi alle scadenze prefissate dalla normativa.
27. Provvedere alla sostituzione, alle scadenze prefissate, degli olii lubrificanti delle apparecchiature della seggiovia e dell'innnevamento, conformemente ai rispettivi manuali di utilizzo forniti dai costruttori.
28. Effettuare i necessari ritocchi di vernice delle stazioni, del magazzino, della linea e dei veicoli della seggiovia.
29. Provvedere ai controlli non distruttivi annuali del 20% delle seggiole della seggiovia previo smontaggio e successivo rimontaggio con sostituzione dei componenti usurati.
30. Eseguire i controlli e misure annuali su tutte le morse previsti dalla normativa e dal Regolamento di Esercizio.
31. Far effettuare le verifiche periodiche degli impianti elettrici e di terra previste dalle norme antinfortunistiche e di settore.
32. Provvedere alla sistemazione dei canali di scolo e drenaggio dell'acqua lungo la pista da discesa, nelle stazioni della seggiovia e presso i sostegni di linea.
33. Effettuare la pulizia ed il taglio delle piante e della vegetazione infestante al di sotto della linea della seggiovia ed all'interno delle piste di sci.
34. Provvedere alla conservazione ed al mantenimento della funzionalità dei pezzi di ricambio conservati sulla seggiovia e necessari a garantire le continuità e sicurezza dell'esercizio, e provvedere al rimpiazzo con altrettanti identici qualora vengano utilizzati per riparazioni.
35. mantenere sull'impianto un numero adeguato di attrezzature DPI (imbragature, cordini anticaduta, guanti, caschi) in condizioni di perfetta efficienza da utilizzare per la manutenzione della seggiovia.

Oneri Accessori

Sono a carico del concessionario i seguenti:

36. tutti gli oneri connessi al pagamento di diritti, imposte, tasse, permessi, pubblicità, licenze, autorizzazioni e nullaosta necessari per la conduzione degli impianti e delle strutture.
37. L'acquisizione di tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, concessioni d'esercizio ecc.) occorrenti per lo svolgimento del servizio affidato in concessione.

38. Spese per tutto il personale necessario alla gestione ed alla manutenzione della seggiovia, dell'impianto di innevamento e della pista da discesa, comprese le attività di informazione e formazione.
39. Spese per le visite obbligatorie da parte del personale dell'USTIF o di altro Ente addetto alla vigilanza.
40. Oneri per le forniture di energia elettrica, acqua, telefono, attivando e/o volturando i relativi contratti qualora già in essere. Prendere accordi con la proprietà della CT elettrica nel rifugio della Selletta da cui è derivata la fornitura elettrica in media tensione per la stazione di monte della seggiovia e regolarizzare territorialmente competente.
41. Spese relative all'assicurazione per responsabilità civile inerente l'intero complesso.

Art. 8 – Oneri a carico dell'Ente Concedente

Non è previsto alcun onere a carico dell'Ente Concedente.

Art. 9 – Definizione degli interventi di Manutenzione

Conformemente alla definizione data dall'art. 3 del D. Lgs 50/2016, per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

Nei casi specifici della seggiovia e dell'innnevamento, rientrano nella manutenzione ordinaria le operazioni di pulizia, controllo, lubrificazione, regolazione, piccole riparazioni e sostituzioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, compatibilmente con la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

Sono interventi di manutenzione ordinaria:

1. Gli interventi da eseguire a periodicità prefissate (settimanale, mensile, stagionale, annuale, pluriennale) ed elencati nel manuale di manutenzione o nel regolamento di esercizio della seggiovia, o nei manuali di manutenzione dell'impianto di innevamento e delle attrezzature;
2. la sostituzione dei componenti soggetti ad usura, quali ad esempio le guarnizioni in gomma dei rulli e delle pulegge, le gomme delle ruote di trascinamento, i cuscinetti dei rulli, i ferodi dei freni, le boccole dei perni delle rulliere, le boccole delle morse, le spazzole dei motori, ecc.;
3. la lubrificazione degli organi in movimento;
4. le regolazioni meccaniche che non richiedono particolari strumentazioni o interventi di modifica, quali ad esempio l'allineamento delle rulliere di linea e di stazione, l'allineamento delle zone di ammorsamento, la posizione delle camme dei dispositivi apri e chiudi cupole, ecc.;
5. lo spostamento degli attacchi del carro tenditore;
6. la verniciatura di ritocco;
7. il ripristino superficiale delle strutture in calcestruzzo;
8. le tarature elettriche;
9. la sostituzione delle batterie;
10. la sostituzione di microinterruttori, contattori, relè, pulsanti, fusibili, prossimità;
11. la riparazione o sostituzione delle schede elettroniche dei quadri di comando e delle sicurezze della seggiovia e dell'innnevamento;
12. la riparazione o sostituzione delle dinamo tachimetriche o encoder;
13. la riparazione e la sostituzione periodica della rete anticaduta alla stazione di monte.

Art. 10 – Qualificazione del personale

Tutto il personale in servizio sulla seggiovia ed avente funzioni attinenti alla sicurezza del trasporto deve essere in possesso delle abilitazioni e qualifiche richieste e rispondere alle disposizioni contenute nel Regolamento di Esercizio della seggiovia e nella vigente normativa funiviaria.

In particolare il concessionario dovrà nominare le seguenti figure con i relativi sostituti nel numero sufficiente a coprire sempre l'organico minimo necessario:

Direttore di Esercizio, Capo Servizio, Macchinista, Agente di Stazione. Le nomine del Direttore di Esercizio e del Capo Servizio sono subordinate al rilascio del nulla osta per la sicurezza da parte dell'USTIF di Firenze.

Dovrà essere nominato un Direttore di Stazione abilitato con competenze sulla gestione della pista da discesa, sull'impianto di innevamento e sul rischio valanghe.

Art. 11 – Responsabilità e Assicurazioni

La responsabilità di eventuali sinistri che si dovessero verificare sulle aree e sugli impianti di cui al presente capitolato in dipendenza delle attività esercitate per la loro gestione e manutenzione rimangono unicamente imputabili al concessionario e/o soggetto gestore.

Il concessionario, al momento della presa in consegna dell'impianto e prima dell'inizio dell'attività manutentiva e di gestione, dovrà stipulare a sua cura e spese una idonea polizza assicurativa R.T.C. per la responsabilità civile verso terzi relativa all'attività di gestione e conduzione di impianti a fune per trasporto pubblico di persone e di piste da sci alpino, con massimali adeguati alla tipologia del servizio, che deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento del servizio di trasporto, dalle attività di manutenzione, oltreché da gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso l'impianto e la struttura concessionario e precisati all'art. 7.

La suddetta copertura assicurativa dovrà essere estesa anche ai funzionari degli Enti incaricati dei collaudi e della vigilanza sugli impianti di risalita, al Direttore di Esercizio, al Capo Servizio, ai macchinisti, agli agenti di stazione, al Direttore di Stazione ed a tutto il personale di servizio, con la esclusione del diritto di rivalsa.

Il concessionario risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare all'Ente Concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Art. 12 – Tipologia del contratto

La gestione dell'area sciistica verrà regolamentata mediante un contratto di "Concessione di Servizi", come definito all'art. 3 del D.Lgs 50/2016, e regolamentato nella Parte III del medesimo decreto.

In virtù di tale contratto l'Ente Concedente affida a un operatore economico la gestione dell'area sciistica in oggetto, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Art. 13 – Durata del contratto

La durata del contratto di concessione è stabilita dalla data di consegna del servizio e fino 31 agosto 2020.

Resta inteso che alla scadenza del contratto il concessionario non avrà comunque diritto, per nessuna ragione, a compensi di alcun titolo, ivi compreso l'avviamento commerciale.

Art. 14 – Consegna dei beni

Gli impianti, gli immobili e le attrezzature sono affidati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto al medesimo.

La consegna dell'impianto avviene previa redazione di un verbale assunto in contraddittorio tra il concessionario e l'Ente Concedente, dal quale dovrà risultare lo stato di conservazione dei beni.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale e l'Aggiudicatario si impegna fin d'ora a restituire impianti, fabbricati ed attrezzature nello stesso stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura conseguente all'esercizio delle attività svolte.

Art. 15 – Messa a disposizione dell'impianto

Ai soli fini dell'espletamento delle attività preliminari alla gestione dell'impianto, consistenti in tutte le attività manutentive e di riattivazione dell'impianto stesso e della relativa pista da sci, l'impianto viene consegnato al soggetto gestore immediatamente a seguito della stipula del contratto di gestione e delle relative coperture assicurative.

Art. 16 – Valore della concessione

Il valore della concessione viene stimato conformemente al metodo di calcolo indicato dagli articoli 167 e 35 del D.Lgs 50/2016 e risulta dalla differenza tra la stima del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ed il canone concessorio totale da versare al Comune di Abetone Cutigliano nell'importo indicato a base di gara di € 20.500,00 oltre IVA.

Il valore stimato del fatturato totale è stato assunto pari a € 142.990,00 (al netto di IVA) che risulta essere il valore della media del fatturato delle 5 stagioni invernali della gestione attiva precedente di cui sono noti gli importi definitivi (dalla stagione invernale 2010-2011 alla stagione invernale 2014-2015 comprese).

L'importo complessivo così calcolato risulta di € 122.490,00 e quindi è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016.

Art. 17 – Canone concessorio

Il canone concessorio è relativo all'intera durata della concessione e sarà determinato dall'offerta in aumento presentata in sede di gara rispetto all'importo minimo di 20.500,00 Euro (oltre ad eventuale IVA ai sensi di legge) posto a base di gara, tale importo dovrà essere corrisposto all'Ente con le modalità indicate nel contratto e nei documenti di gara.

Non saranno ammesse offerte in ribasso.

Tutti gli introiti derivanti dall'esercizio della gestione saranno a beneficio del concessionario

Art. 18 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente affidamento, all'atto della stipula del contratto il concessionario dovrà produrre una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo corrispondente al canone di concessione di aggiudicazione, sotto forma di deposito oppure di fideiussione a favore del Comune di Abetone Cutigliano.

Tale cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata della concessione e sarà svincolata dopo l'avvenuta regolare restituzione all'Ente Concedente degli impianti e dei beni oggetto del contratto, e sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

L'ente Concedente avrà diritto a trattenere ed incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del concessionario.

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato e nel bando si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 19 – Risoluzione anticipata del contratto

L'Ente Concedente avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora il concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi il fallimento del concessionario ovvero lo scioglimento dello stesso o risulti sottoposto a misure quali il concordato preventivo, l'amministrazione controllata ed altri analoghi provvedimenti;
- c) qualora il concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni del contratto.

Art. 20 – Decadenza della concessione

Il concessionario decade dalla gestione in caso di fallimento, di scioglimento o cessazione del ramo d'azienda nel settore specifico.

Art. 21 – Cessione di contratto

E' fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nel contratto.

La gestione di parti del contratto può essere ceduta a terzi previa autorizzazione del concedente.

il concessionario è tenuto al rispetto delle leggi antimafia.

Art. 22 – Spese di contratto

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione, nonché le tasse ed i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Art. 23 – Controversie

Per tutte le controversie che dovesse insorgere in merito al presente contratto è competente il Foro di Pistoia.